

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

ESTEROMETRO NUOVO ADEMPIMENTO DAL 1° GENNAIO 2019

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'obbligo del cosiddetto ESTEROMETRO è stato previsto con dall'art. 1 comma 3-bis del decreto legislativo 05/08/2015 n. 127 che recita: *"I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3.*

Tale adempimento, consiste nell'obbligo, a carico dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, di trasmettere mensilmente per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni, sia rese che ricevute, intercorse con soggetti esteri, che non siano documentate con fatture elettroniche o bollette doganali.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l'esterometro va prodotto e inviato solo dai soggetti stabiliti in Italia, ma la comunicazione dovrà comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati.

Sul punto, Assonime con la Circolare n. 26 pubblicata sul proprio sito internet il 13 dicembre 2018, ha evidenziato che, non sono considerati come soggetti passivi stabiliti nello Stato:

- i soggetti non residenti direttamente identificati;
- i soggetti non residenti che hanno proceduto con la nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia;
- i soggetti esteri che non hanno partita IVA.

SOGGETTI ESCLUSI

L'Associazione chiarisce che, nel caso in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l'emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l'obbligo di procedere con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni, in quanto tali dati sono già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. In particolare, i dati delle fatture elettroniche, sono acquisiti dall'Amministrazione Finanziaria tramite SdI, mentre quelli delle bollette doganali tramite la dichiarazione doganale.

Secondo Assonime, l'emissione di fatture elettroniche anche per le operazioni transfrontaliere esenterebbe il soggetto IVA dall'obbligo di effettuare ben dodici comunicazioni mensili dei dati relativi a tali fatture.

È bene tenere presente, però, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E/2018 che, l'emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti non residenti direttamente identificati in Italia, è consentita purché sia possibile, su loro richiesta, far avere loro una copia cartacea della fattura.

In tal caso nella fattura **fattura elettronica** emessa dovrà essere indicato un specifico Codice Destinatario rappresentato da sette X e nel campo Identificativo fiscale IVA il numero di partita iva comunitario mentre se trattasi di soggetto UE va inserito il codice 00 9999999999

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

RAPPORTI CON GLI ELENCHI INTRASTAT

L'Associazione nella Circolare in commento, chiarisce che, in correlazione con la previsione del nuovo obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, che possono assumere anche la natura di operazioni intracomunitarie, non è stata prevista l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi, sia resi che ricevuti. Pertanto, i summenzionati elenchi dovranno continuare ad essere trasmessi con le modalità finora stabilite anche successivamente al 1° gennaio.

DATI DA COMUNICARE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 30 aprile 2018, i dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria, devono essere rappresentati in formato strutturato XML, il medesimo utilizzato per le fatture elettroniche.

Il file XML da trasmettere, deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell'invio, ossia dal soggetto obbligato o dal suo delegato. In caso di invio tramite *upload* sull'interfaccia web del servizio "fatture e corrispettivi", deve essere apposto il sigillo elettronico da parte dell'Agenzia delle Entrate. Assonime, richiamando quanto citato nel richiamato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, precisa che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri, gli operatori stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

La trasmissione del file può avvenire utilizzando:

- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
- un sistema di cooperazione applicativa su internet, con servizio esposto tramite *modelloweb service*;
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso il servizio "fatture e corrispettivi", accessibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel, Fisconline, SPID o CNS registrata ai servizi telematici.

Assonime ricorda che l'invio va effettuato entro l'ultimo giorno del mese dopo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento emesso, per quanto concerne le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l'operazione, per quanto riguarda le operazioni passive.

SANZIONI

Con riferimento alle sanzioni per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l'Associazione precisa che si applicherà una sanzione amministrativa di due euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di mille euro per ciascun trimestre. La sanzione,

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

può essere ridotta alla metà entro il limite massimo di euro cinquecento, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Bitonto, 22/01/2019

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it